



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1886

Disposizioni per la concessione di prestiti d'onore agli studenti iscritti ai corsi di laurea in scienze,
tecnologie, ingegneria e matematica

Indice

1. DDL S. 1886 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1886	4

1. DDL S. 1886 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1886
XVIII Legislatura

Disposizioni per la concessione di prestiti d'onore agli studenti iscritti ai corsi di laurea in scienze, tecnologie, ingegneria e matematica

Iter

18 gennaio 2021: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.1886

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

[Maria Laura Mantovani](#) ([M5S](#))

Cofirmatari

[Luisa Angrisani](#) ([M5S](#)), [Maria Domenica Castellone](#) ([M5S](#)), [Margherita Corrado](#) ([M5S](#)), [Grazia D'Angelo](#) ([M5S](#)), [Daniela Donno](#) ([M5S](#)), [Agnese Gallicchio](#) ([M5S](#)), [Bianca Laura Granato](#) ([M5S](#)), [Patty L'Abbate](#) ([M5S](#)), [Alessandra Maiorino](#) ([M5S](#)), [Emma Pavanelli](#) ([M5S](#)), [Giuseppe Pisani](#) ([M5S](#)), [Orietta Vanin](#) ([M5S](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **16 luglio 2020**; annunciato nella seduta n. 242 del 21 luglio 2020.

Classificazione TESEO

ASSEGNI DI FORMAZIONE DIDATTICA E SCIENTIFICA , ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Articoli

DIPLomi DI LAUREA (Art.1), CORSI DI LAUREA (Art.1), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.1), MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (Artt.2, 3), DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (Art.3)

Assegnazione

Assegnato alla [7ª Commissione permanente \(Istruzione pubblica, beni culturali\)](#) in sede redigente il 18 gennaio 2021. Annuncio nella seduta n. 293 del 19 gennaio 2021.

Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1886

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1886

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MANTOVANI**, **ANGRISANI**, **CASTELLONE**, **CORRADO**, **D'ANGELO**, **DONNO**, **GALLICCHIO**, **GRANATO**, **L'ABBATE**, **MAIORINO**, **PAVANELLI**, **Giuseppe PISANI** e **VANIN**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 LUGLIO 2020

Disposizioni per la concessione di prestiti d'onore agli studenti iscritti ai corsi di laurea in scienze, tecnologie, ingegneria e matematica

Onorevoli Senatori. - L'Italia ha bisogno di giovani con una forte cultura scientifica, capaci di far progredire culturalmente, socialmente ed economicamente il Paese. Attualmente, i Paesi dove c'è più benessere hanno molti professionisti con profili tecnici, tecnologici e scientifici in grado di scoprire, inventare e applicare innovazioni. Sono i Paesi in cui la qualità della vita di tutti i cittadini è in costante miglioramento ed è per questo che la cultura scientifica è diventata quella su cui si basano tutte le moderne società avanzate.

Negli ultimi anni questi Paesi, in particolare gli Stati Uniti, la Cina, la Corea del Sud e il Giappone, stanno investendo enormi risorse per poter avere molti più laureati in materie scientifiche di quanti non ne abbiano adesso. In questo senso è in atto una vera e propria competizione che punta anche a « sottrarre » i cervelli agli altri Paesi, a far studiare e a trattenere il maggior numero di giovani che provengono da altre parti del mondo. Per questo la « fuga » di cervelli, cioè l'emigrazione senza ritorno dei giovani ricercatori italiani, è un danno per il nostro Paese.

In Italia, il numero dei laureati in scienze, tecnologie, ingegneria e matematica (in lingua inglese *STEM*) risulta ancora basso. Secondo i Rapporti 2018 sul profilo e sulla condizione occupazionale dei laureati, elaborati dal Consorzio interuniversitario AlmaLaurea, i laureati *STEM* del 2017 costituiscono solo il 26,5 per cento dei laureati dell'intero anno solare (circa 276.000). Tuttavia, i laureati provenienti da percorsi *STEM* evidenziano buone *performance* nel mercato del lavoro: a cinque anni dal conseguimento del titolo, il tasso di occupazione è complessivamente pari all'89,3 per cento (+ 4,1 punti percentuali rispetto ai laureati non *STEM*). In sostanza, chi si laurea in queste materie trova lavoro più facilmente di quasi tutti gli altri laureati. Anche il « tasso di soddisfazione » risulta elevato: a cinque anni dal titolo, le lauree *STEM* sono ritenute « efficaci o molto efficaci » per il 61,8 per cento degli occupati (tra i laureati non *STEM* la quota è pari al 58,6 per cento). Se quindi negli ultimi anni si registrano segnali positivi, essi sono ancora molto timidi e rischiano di indebolirsi senza politiche strutturali adeguate.

Questa situazione è dannosa per il futuro del nostro Paese. Un Paese con pochi laureati in scienze, tecnologie, ingegneria e matematica è un Paese che si impoverisce, che non è in grado di giocare la sua partita per il futuro. Un Paese senza questo tipo di laureati diventa più fragile. Gli esperti europei e italiani sono inoltre preoccupati perché temono che tra pochi anni avremo una carenza di insegnanti per le materie scientifiche come matematica, fisica, chimica. Occorre che i giovani italiani e europei si appassionino alla matematica e alle scienze, ne comprendano l'elevato valore culturale per la società dei nostri tempi, siano consapevoli che la padronanza di queste discipline è indispensabile al futuro loro e di tutti, anche per l'esercizio consapevole della cittadinanza.

Premesso ciò, per incentivare la formazione di laureati *STEM* uno strumento possibile è il prestito

d'onore. La legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante « Norme sul diritto agli studi universitari », ha disciplinato per la prima volta tale strumento per rendere effettivo il diritto allo studio. Si trattava di una misura molto avanzata per l'epoca, perché stabiliva condizioni piuttosto garantiste per lo studente, non molto dissimili da quelle attualmente previste dall'ordinamento tedesco: il prestito a tasso zero, infatti, poteva essere concesso solo agli aventi diritto alla borsa di studio, mentre la restituzione rateale doveva avvenire non prima dell'inizio di una attività lavorativa. Purtroppo, però, tale strumento non è mai effettivamente decollato come incentivo economico per favorire l'iscrizione alle università italiane.

Al contrario, in altri Paesi come la Germania, la Gran Bretagna, gli Stati Uniti e l'Australia, il prestito sta sempre più prendendo piede mentre studi economici giustificano sempre di più la preferenza verso questo strumento, avendo, in particolare, il pregio di permettere il coinvolgimento di una più ampia platea di studenti. Un meccanismo migliore anche della borsa di studio a fondo perduto, che è troppo oneroso nel medio/lungo termine, e non permette di fare politiche di ampio respiro. Al contrario, con il prestito d'onore il sistema può diventare capace, gradualmente, di autoalimentarsi mediante il recupero delle somme investite.

Si ritiene pertanto che lo strumento del prestito d'onore sia indispensabile per incoraggiare le immatricolazioni in lauree *STEM*, nell'ambito di quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 3, secondo comma, che recita: « È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese », e all'articolo 34, commi terzo e quarto, che stabiliscono: « I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso ».

Il presente disegno di legge prevede quindi il riconoscimento di prestiti d'onore per gli studenti *STEM*. Nel dettaglio, il disegno di legge è composto di cinque articoli.

L'articolo 1 prevede la concessione di prestiti d'onore come sostegno agli studi al fine di incentivare la formazione di laureati in scienze, tecnologie, ingegneria e matematica, nella prospettiva della ricerca di un'occupazione coerente con gli attuali sviluppi del mercato del lavoro, ed è riconosciuto agli studenti che si immatricolano a tali corsi di laurea. Gli studenti devono avere un'età non superiore a 25 anni e aver terminato un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado. Per accedere al prestito devono conseguire nel primo anno di immatricolazione 60 crediti formativi universitari.

L'articolo 2 istituisce il Fondo integrativo per la concessione dei prestiti d'onore agli studenti iscritti ai suddetti corsi, con una dotazione iniziale pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Esso può essere integrato da donazioni effettuate da parte di soggetti e imprese privati ed è alimentato anche con la restituzione dei prestiti d'onore concessi e poi decaduti.

L'articolo 3 prevede che la concessione dei prestiti d'onore sia regolata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Con tale atto viene inoltre fissato l'importo minimo che deve comunque non essere inferiore a 1000 euro mensili. Le modalità della concessione sono disciplinate da regioni, province autonome e università.

L'articolo 4 disciplina la restituzione del prestito, prevedendo anche una serie di cause per la restituzione anticipata dello stesso o per la decadenza del diritto dello studente al beneficio previsto. Infine, l'articolo 5 reca la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Prestiti d'onore agli studenti iscritti ai corsi di laurea in scienze, tecnologie, ingegneria e matematica)

1. Al fine di incentivare la formazione di laureati in scienze, tecnologie, ingegneria e matematica, nella prospettiva della ricerca di un'occupazione coerente con gli attuali sviluppi del mercato del lavoro, in conformità con i principi di cui all'articolo 3, secondo comma, e all'articolo 34, terzo comma, della

Costituzione, agli studenti che si immatricolano a tali corsi di laurea possono essere concessi prestiti d'onore come sostegno agli studi.

2. Il prestito d'onore di cui al comma 1 è riconosciuto agli studenti di età non superiore a 25 anni, che abbiano terminato un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado.

3. Per accedere al prestito d'onore i soggetti di cui al comma 2 devono conseguire nel primo anno di immatricolazione 60 crediti formativi universitari.

Art. 2.

(Fondo d'intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore)

1. Per la concessione dei prestiti d'onore, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, utilizzano in via prioritaria le risorse proprie e quelle derivanti dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio, e successivamente quelle del Fondo di cui al comma 2 del presente articolo.

2. A integrazione delle disponibilità finanziarie destinate ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca un Fondo d'intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore agli studenti iscritti ai corsi di laurea in scienze, tecnologie, ingegneria e matematica, di seguito denominato « Fondo », con una dotazione iniziale pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

3. Il Fondo è ripartito per i medesimi anni tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, che abbiano attivato le procedure per la concessione dei prestiti.

4. Il Fondo può essere incrementato anche con i contributi di soggetti privati ed è alimentato mediante la restituzione dei prestiti d'onore concessi ai sensi dell'articolo 4.

Art. 3.

(Modalità per la concessione dei prestiti d'onore)

1. La concessione dei prestiti d'onore è regolata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Regioni, province autonome e università, nei limiti delle disponibilità previste nel Fondo di cui all'articolo 2 e sulla base di criteri definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano le modalità per la concessione del prestito d'onore di cui all'articolo 1.

3. Col medesimo decreto di cui al comma 2, è fissato l'importo minimo per il prestito d'onore di cui all'articolo 1, comunque non inferiore a 1.000 euro mensili per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2.

Art. 4.

(Modalità di restituzione del prestito d'onore)

1. Il prestito d'onore di cui all'articolo 1 è erogato in rate mensili per il periodo dall'immatricolazione fino al conseguimento del titolo accademico ed è rinnovato annualmente.

2. Il prestito decade e va restituito in un'unica soluzione qualora lo studente beneficiario vada fuori corso per più di un anno rispetto alla durata fissata del corso di studi da lui prescelto ovvero non consegua negli anni successivi al primo anno di immatricolazione il numero di crediti previsti all'articolo 1, comma 3.

3. Il prestito decade e va restituito in un'unica soluzione anche quando lo studente beneficiario si ritiri dal corso di studi prescelto e cambi corso per una disciplina diversa da quelle indicate nell'articolo 1, comma 1. In tali casi il prestito non può essere rinnovato.

4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, le somme relative ai prestiti restituiti confluiscono nel Fondo di

cui all'articolo 2.

5. La restituzione del prestito d'onore avviene senza corresponsione di interessi e deve essere completata entro dieci anni dal conseguimento della laurea.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

